

INFORMATIVA SULLA MEDIAZIONE
ex art. 4, 3° comma del d.lgs, 4 marzo 2010

informiamo i clienti che, prima di avviare una procedura giudiziale, la parte che agisce:

1. ha facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010, così come modificato dalla L. 98/2013, per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia; nonché l'**obbligo** di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall'art. 128-*bis* del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, **nel caso che la controversia sia relativa** a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

2. ha la possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;

3. riceve benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:

a) la possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:

b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

c) il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.